



COMUNE DI CHIURO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 6 Registro Deliberazioni

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventisei** del mese di **Febbraio**, alle ore **20.45** nella sede comunale delle adunanze, previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in **seduta Pubblica** di **Prima convocazione**.

Risultano presenti al momento della trattazione dell'argomento in oggetto i sigg.:

Cognome e nome	Carica	Presente
MAFFEZZINI TIZIANO	Sindaco	SI
DELLA VALLE VALERIO	Vice Sindaco / Consigliere	NO
CHIESA WALTER	Assessore / Consigliere	SI
DELLA VALLE ARNALDO	Consigliere	SI
MAFFINA DANILO	Consigliere	SI
SIMONINI ELENA	Consigliere	SI
BALGERA LUCA	Consigliere	SI
PASINI DANILO	Consigliere	SI
MORETTI DONATELLA	Consigliere	SI
GABRIELI FRANCESCO	Consigliere	SI
TONDINI SABRINA BARBARA	Consigliere	NO
		Presenti: 9 Assenti 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. PANSONI ANNALISA.

Il Sig. MAFFEZZINI TIZIANO nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, invita a trattare l'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n. 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, e anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n. 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e alle ulteriori fattispecie previste dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011, comma 2, lettera a, b, c, d;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 24.07.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento della Imposta Unica Comunale (IUC), che fra l'altro disciplina anche la componente IMU nonché la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27.04.2016 di modifica dello stesso;

Visto l'art. 151, comma 1, del T.U.E.L., il quale stabilisce il termine del 31 dicembre, entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte almeno triennale;

Preso atto che, per l'anno 2019, il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 è stato differito al 28/02/2019 dal Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018 e in ultimo al 31/03/2019 dal Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 che prevede il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario;

Rilevato che ai sensi del comma 3, dell'art. 193 del Tuel 267/2000, come modificato dal comma 444, dell'art. 1 della legge 228/2012, il Comune ha facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il termine per l'adozione della deliberazione del permanere degli equilibri di bilancio, nel solo caso di accertamento negativo dello stesso;

Evidenziato che la Legge n. 145/2018 - "Legge di bilancio 2019" non ha prorogato il blocco delle aliquote/agevolazioni in materia di Tributi locali;

Ritenuto di confermare per l'anno 2019 le determinazioni in merito alle aliquote IMU, così come deliberate per l'anno 2018 con atto del Consiglio Comunale n. 6 del 27.02.2018;

Visto l'art. 42, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.;

Preso atto degli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e tecnica contabile, resi dai competenti Responsabili di Area ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. e s.m.i.;

Con nove voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) Di confermare, per l'anno 2019, le aliquote e le detrazioni da applicare all'Imposta Municipale Propria (IMU) come di seguito indicato:

1) ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:
La definizione di abitazione principale e pertinenze è disciplinata dalla legge e dal regolamento comunale. Ai fini dell'esenzione dell'imposta prevista dall'art. 1, comma 707, n. 3, della L. 147/2013, sono equiparate all'abitazione principale, così come previsto anche dal Regolamento Comunale: - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata; - una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 9-bis della Legge n. 80/2014). Allo stesso regime soggiacciono le eventuali pertinenze Per pertinenze si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate come disposto dal comma 2, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011 e s.m.i.
Aliquota di base stabilita dalla normativa per le sole unità immobiliari classificate catastalmente nelle categorie A1, A8 e A9
0,4% (zero virgola quattro per cento) (gettito interamente devoluto al Comune)
DETRAZIONI: dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2) UNITA' IMMOBILIARI DI CATEGORIA "A" (con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9) CONCESSE DAL PROPRIETARIO O DAL TITOLARE DI UN DIRITTO REALE IN USO GRATUITO AI FIGLI O AI GENITORI, I QUALI LE OCCUPANO QUALE LORO ABITAZIONE PRINCIPALE A CONDIZIONE CHE GLI STESSI ABBIANO LA PROPRIA RESIDENZA NELL'ABITAZIONE OGGETTO DI CONCESSIONE GRATUITA
Aliquota applicata
0,86% (zero virgola ottantasei per cento) (gettito interamente devoluto al Comune)
<u>Base imponibile: ridotta del 50%</u>
3) FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA

Aliquota di base stabilita dalla normativa
0,2% (zero virgola due per cento) (gettito interamente devoluto al Comune) – (1)
(1) l'art. 4 del D.L. n. 16/2012 convertito nella Legge n. 44/2012 al comma 1-ter ha previsto l'esenzione di queste tipologie di fabbricati se ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT – in base alla previsione normativa queste tipologie di fabbricati in Comune di Chiuro non scontano l'IMU, salvo diversa successiva previsione di legge.
4) AREE FABBRICABILI E TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI
Aliquota applicata
0,86% (zero virgola ottantasei per cento)
- per gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D il gettito è così ripartito: a) l'aliquota di base dello 0,76% è di intera competenza dello Stato b) <u>il differenziale di aliquota dello 0,10% è di intera competenza del Comune</u>
- per tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili il gettito ad aliquota dello 0,86% <u>è interamente di competenza del Comune</u>

2) Di prendere atto:

a) di quanto disposto dalla Legge di stabilità 2016 in merito ai comodati d'uso, che all'art. 1, comma 10, lettera a-bis, dispone quanto segue:

“3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

..... omissis.....”

b) di quanto indicato nella Risoluzione prot. n. 3946 del 17 febbraio 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale emanata a seguito di numerosi quesiti per la richiesta di chiarimenti in ordine alle problematiche relative all'applicazione, in materia di imposta municipale propria (IMU) e di tributo per i servizi indivisibili (TASI), delle disposizioni di agevolazione recate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 concernenti il comodato.

3) Di precisare, per quanto sopra esposto, che:

- l'agevolazione per i comodati d'uso già disciplinata da questo Comune, **cioè aliquota dello 0,86 per cento con abbattimento del 50% della base imponibile**, resta confermata ed i requisiti per l'accesso sono quelli degli anni scorsi: pertanto viene applicata limitatamente alle categorie A e viene chiesta la presentazione di un'autodichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti senza richiedere alcun contratto di comodato (scritto o verbale);

- qualora il comodante ed il comodatario fossero in possesso anche dei requisiti di cui alla lettera 0a) dell'art. 13 del D.lgs n. 201/2011, nell'effettuare i conteggi IMU per l'esercizio 2019 applicheranno un ulteriore abbattimento del 50% della base imponibile limitatamente all'immobile censito in categoria A; per le eventuali pertinenze, censite in categoria catastale C2, C6 e C7 e nella misura massima di n. 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, applicheranno l'aliquota di base dello 0,86 per cento e l'abbattimento del 50% della base imponibile.

4) Di demandare al Responsabile dell'area economico-finanziaria e amministrativa tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto, quali le pubblicazioni necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni.

5) Di dare atto che la presente deliberazione verrà altresì pubblicata sul sito istituzionale "Amministrazione trasparente".

6) Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 172 comma 1, lettera e), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, è allegata al bilancio di previsione 2019/2021.

Quindi, ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con nove voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, espressi per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disposto dall'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019** / 7

Ufficio Proponente: **Servizio Tributi - Informatizzazione**

Oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Tributi - Informatizzazione)

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, e s.m.i., si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 26/02/2019

Il Responsabile di Settore
Patrizia Fancoli

Parere Contabile

in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, e s.m.i., si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 26/02/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Patrizia Fancoli

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente
MAFFEZZINI TIZIANO

Il Segretario Comunale
PANSONI ANNALISA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Chiuro.

MAFFEZZINI TIZIANO;1;2732542
PANSONI ANNALISA;2;7370183

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26/02/2019



COMUNE DI CHIURO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE N. 6 DEL 26/02/2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la sopraindicata deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 27/02/2019 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Chiuro, 27/02/2019

Il Segretario Comunale
PANSONI ANNALISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Chiuro, 27/02/2019

Il Segretario Comunale
PANSONI ANNALISA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Chiuro.

PANSONI ANNALISA;1;7370183